© Via Perinetto da Benevento 38 - ① - 0824/21597(anche fax) 82100 BENEVENTO

C.F. VRRTGO62D07A783A - P.IVA 00898470620

e-mail: verriltogo@katamail.com
p.e.c.: avvtogoverrilli@puntopec.it

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

> presso il Consiglio d'Europa STRASBURGO - 67075- FRANCIA

> > REQUETE APPLICATION

Ricorso ex art. 34 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

nell'interesse di

PARADISO ATTILIO nato a Casalbore (AV) il 18/02/1951, residente in S.Angelo a Cupolo (BN) alla Via Regina Elena 71 bis (codice fiscale PRDTTL51B18B866Q) cittadino italiano (sesso maschile) di professione impiegato, rappresentato e difeso nella procedura in oggetto dall'avv. Togo Verrilli , del foro di Benevento (nato a Benevento il 07/04/1962) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Benevento alla Via Perinetto da Benevento 38 (telefono e telefax 0039+0824 21597), giusta procura in calce al presente ricorso.

Ricorrente

CONTRO

il GOVERNO ITALIANO

II) ESPOSIZIONE DEI FATTI: EXPOSÉ DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS

Nel 1995 il ricorrente inizia la costruzione di una nuova abitazione , destinata per due terzi ad uso commerciale ed un terzo ad uso abitativo, per il trasferimento della propria attività commerciale da un piccolo paese dell'entroterra irpino (Casalbore) in S.Angelo a Cupolo (BN) alla frazione Pastene Via Regina Elena 71 bis, ossia due passi da Benevento.

Nel momento in cui inizia detta costruzione la stessa disponeva di un doppio sbocco su una prospiciente strada comunale, denominata Via Regina Elena idonea al transito in entrata ed in uscita degli autocarri per il trasporto delle merci commercializzate dalla impresa di famiglia (mobili per arredamenti).

APRILE 1997: mentre la Famiglia Paradiso completava la costruzione ed era in procinto di trasferirsi il Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) chiude irragionevolmente uno dei due sbocchi

■ Via Perinetto da Benevento 38 - ① - 0824/21597(anche fax) 82100 BENEVENTO

C.F. VRRTGO62D07A783A - P.IVA 00898470620

e-mail: <u>verriltogo@katamail.com</u> p.e.c.: <u>avvtogoverrilli@puntopec.it</u>

e cioè il breve tratto di strada comunale (Via Regina Elena) che costituiva l'unica possibilità – tecnicamente idonea - di entrata e di uscita per l'attività commerciale della famiglia Paradiso , essendo l'altra impraticabile al transito pedonale veicolare e soprattutto degli autocarri.

Addirittura viene consentito all'ENEL di apporre una cabina che impedisce il transito su detta strada comunale. La famiglia del ricorrente viene messa in condizioni di pericolo ed è costretta a – per l'impossibilità di far transitare gli autocarri con la merce – a chiudere una florida attività commerciale. Inizia pertanto a scrivere al Comune, al Prefetto, alla Provincia, ai mass media, ai politici e ai più alti organi dello Stato, ma nessuno prende provvedimenti atti ad eliminare il pericolo, a consentire lo svolgimento della attività commerciale ed a ripristinare la legalità;

Il calvario della famiglia Paradiso continua così:

GIUGNO 2009: il ricorrente trasmette una denunzia al Presidente della Repubblica, alla Procura e alle più alte cariche pubbliche locali; ma lo Stato, i mass media e i politici non rispondono.

SETTEMBRE 2009: completamente ignorato, anche dalle TV e della stampa, muove una prima , pacifica , protesta dinanzi alla Prefettura; ma i funzionari e il Prefetto, anziché riceverlo per ascoltarlo, preferiscono rimanere in silenzio e guardare le rimostranze del ricorrente dalle finestre.

OTTOBRE 2009: il ricorrente apre un sito web sulla questione, mette tutta la vicenda in trasparenza e muove una seconda protesta dinanzi alla Procura e al Prefetto. Consegna un voluminoso plico agli organi competenti denunziando il sopruso subito e ricomincia a scrivere, a girare e rovistare sistematicamente nei fascicoli dei pubblici uffici.

MARZO 2012: a fronte della denunzia del 2009, il noto PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento , Dr. Antonio Clemente, dopo aver tentennato sull'archiviazione del caso, notifica due avvisi di garanzia al Sindaco e al Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di S. Angelo a Cupolo (BN).;

GIUGNO 2012: si tiene la prima udienza preliminare dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, che, avendo rilevato tre errori di notifica nella stesura degli avvisi di garanzia, restituisce il fascicolo al Pubblico Ministero , Dott.Antonio Clemente;

LUGLIO 2012: il ricorrente segnala ancora una volta le omissioni del Prefetto e i ritardi della Magistratura ai rispettivi Ministri, ma né l'uno, né l'altro assume alcuna iniziativa.

NOVEMBRE 2012: dopo aver diffidato il nuovo Sindaco di Sant'Angelo e il Prefetto, il ricorrente sporge nuova querela contro 3 funzionari del Comune di Sant 'Angelo a Cupolo e del Ministero degli Interni, per omissioni di pubblico ufficio, per omessa notifica, per omessa trasparenza e per omessa risposta ai sensi della L. 241/90.

DICEMBRE 2012: il Pubblico Ministero riformula i due avvisi di garanzia e fissa, dopo circa un anno dalla prima , la seconda udienza preliminare al 15 marzo 2013;

GENNAIO 2013: in udienza , al controllo degli atti processuali, si riscontra ancora una volta un errore nella fase delle indagini e pertanto il ricorrente chiede l'avocazione delle stesse alla

© Via Perinetto da Benevento 38 - ① - 0824/21597(anche fax) 82100 BENEVENTO

C.F. VRRTGO62D07A783A - P.IVA 00898470620

e-mail: verriltogo@katamail.com
p.e.c.: avvtogoverrilli@puntopec.it

Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e denuncia i fatti al CSM ,alla Procura Generale di Napoli ed alla Procura di Roma (All. 4), senza ottenere risultato, almeno fino a detto periodo.

FEBBRAIO 2013: il pericolo sull'incrocio che conduce all' abitazione del ricorrente permane inalterato da 16 anni. Per tali ragioni la famiglia Paradiso non è ancora in grado di aprire un'attività commerciale in un fabbricato appositamente costruito, in perfetta aderenza agli strumenti urbanistici, mentre i Responsabili del Comune continuano a trovare giustificazioni non rispondenti alla realtà, come, ad esempio, che non hanno soldi. Cosicché, il ricorrente inoltra una altra istanza stragiudiziale e chiede al nuovo sindaco del Comune di S.Angelo a Cupolo (BN), Geom. Fabrizio D'Orta, l'autorizzazione ad anticipare le spese per mettere in sicurezza il breve tratto di strada.

- 15 MARZO 2013: il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento , Dr. Roberto Melone, rileva il nuovo errore della Procura per quanto riguarda uno degli imputati, accoglie la richiesta di separazione del processo avanzata dalla difesa del ricorrente e rinvia a giudizio il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di S.Angelo a Cupolo (BN), geom. Nicola Maioli, riformulare l'avviso ex art.415 bis c.p.p. all'ex Sindaco Egidio Bosco dopo circa 4 anni dalla prima denuncia.
- 21 MARZO 2013: anziché liberare la strada come aveva promesso, il Sindaco non concede l'autorizzazione, ma approva una Delibera per effettuare un lavoro inutile, quanto tecnicamente inidoneo, che renderà ancora più pericoloso l'incrocio.
- 13 MAGGIO 2013: il ricorrente scrive una seconda istanza stragiudiziale e la trasmette al Comune, alla Giunta, ai Consiglieri comunali, all'Ufficio Tecnico, al Prefetto, alla Procura , al Ministro degli interni e al Presidente della Camera dei Deputati, sperando che dall'alto qualcuno gli risponda e risolva la problematica.
- 29 MAGGIO 2013: Il Prefetto risponde, ma continua a sostenere che "non sussistono, alla stregua del vigente quadro normativo, i presupposti per l'esercizio dei poteri attribuiti al Prefetto dal D.Lgs. 267/90".
- 2 GIUGNO 2013: il ricorrente riscrive ai nuovi Ministri dello Stato Italiano , On.li Nunzia De Girolamo e Angelino Alfano, riscrive al Presidente della Camera, On.le Laura Boldrini, ma nessuno risponde.
- 4 GIUGNO 2013: L'attività commerciale della famiglia Paradiso e la residenza della famiglia Paradiso rimangono ancora prive di un transito sicuro ed idoneo per entrare ed uscire dalla propria abitazione e per intraprendere nella medesima una attività produttiva e/ commerciale.

PROCEDIMENTO DAVANTI AI GIUDICI NAZIONALI

Nessun ente , anche governativo, in Italia può emettere un ordine di un facere nei confronti della Pubblica Amministrazione e pertanto nessuna causa può essere intentata nei confronti del Comune di S.Angelo a Cupolo (BN) per ordinargli il ripristino della strada comunale chiusa.

□ Via Perinetto da Benevento 38 - ① - 0824/21597(anche fax) 82100 BENEVENTO

C.F. VRRTGO62D07A783A - P.IVA 00898470620

e-mail: verriltogo@katamail.com p.e.c. : avvtogoverrilli@puntopec.it

Il Paradiso Attilio ha pertanto potuto solo sporgere diverse querele per perseguire i reati presumibilmente commessi nella sua vicenda ed una azione tendente ad ottenere dal Comune di S.Angelo a Cupolo il risarcimento dei danni.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.

EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI.

STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS.

Il ricorrente ritiene che nel caso in questione sia stato violato:

- a) l'art.1 del protocollo addizionale di Parigi del 20/03/1952 , protezione della proprietà (Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni . Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale);
- b) art.2 del protocollo 4 libertà di circolazione (chiunque si trovi regolrmante sul territorio di uno stato ha diritto di circolarVi liberamente e di fissarVi liberamente la sua residenza L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono in una società democratica , misure necessarie alla sicurezza nazionale , alla pubblica sicurezza , al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penalei, alla protezione della salute o della morale o lla protezione dei diritti e delle libertà altrui);
- c) art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.

EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION.

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.

Il ricorrente ha esaurito tutte le vie di ricorso interne, non essendo possibile alcun tipo di azione per costringere il Comune di S.Angelo a Cupolo (BN) alla riapertura della strada, ma solo azioni risarcitorie o tendenti alla apertura di un procedimento penale.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS

■ Via Perinetto da Benevento 38 - ① - 0824/21597(anche fax) 82100 BENEVENTO

C.F. VRRTGO62D07A783A - P.IVA 00898470620

e-mail : <u>verriltogo@katamail.com</u> p.e.c. : <u>avvtogoverrilli@puntopec.it</u>

PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.

Il ricorrente per le violazioni subite e di cui sopra tende ad ottenere una equa riparazione nella misura di \in 1.500.000,00.

VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.

AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE.

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.

Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.

Il ricorrente si riserva di inviare la documentazione relativa a quanto lamentato.

VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Il ricorrente chiede di poter far uso della sua propria lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata dal Segretariato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e degli scritti difensivi del Governo italiano. In ogni caso, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese oppure l'inglese.

IX) DICHIARAZIONE E FIRMA

DÉCLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATURE: Dichiaro in coscienza, in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Benevento 20/06/2013

Avv.Togo Verrilli

"■"Via Perinetto da Benevento 38 - ① - 0824/21597(anche fax)

82100 BENEVENTO

C.F. VRRTGO62D07A783A - P.IVA 00898470620

e-mail: <u>verriltogo@katamail.com</u> p.e.c.: <u>avvtogoverrilli@puntopec.it</u>

PROCURA

PARADISO ATTILIO nato a Casalbore (AV) il 18/02/1951, residente in S.Angelo a Cupolo (BN) alla Via Regina Elena 71 bis (codice fiscale PRDTTL51B18B866Q) cittadino italiano (sesso maschile) di professione impiegato, delega a rappresentarlo difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'avv. Togo Verrilli , del foro di Benevento (nato a Benevento il 07/04/1962) ed elettivamente domicilia presso lo studio del medesimo in Benevento alla Via Perinetto da Benevento 38 (telefono e telefax 0039+0824 21597), conferendo allo stesso i più ampi poteri.

ATTILIO PARADISO

Benevento 20/06/2013

Per autentica

aninemar. . .

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex Tel: +33 (0)3 88 41 20 18 Fax: +33 (0)3 88 41 27 30

RAPPORTO TRASMISSIONE 20-FEB-13 21:32

DA (PROPRIETARIO): 082421597
A: Fax Server
PAGINA/E: 6
DURATA: 18'44"
RISOLUZIONE: STANDARD .
RISULTATO: OK